



Decreto legge n. 119/2018, convertito con modificazioni, dalla legge 17/12/2018, n.136, concernente al Titolo I - Disposizioni in materia fiscale, Capo I Disposizioni in materia di pacificazione fiscale. Art 1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Art. 6 Definizione agevolata delle controversie tributarie. Risposte a quesiti.

Al fine di garantire il massimo confronto tra questa Direzione Regionale e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili dell'Emilia Romagna, nel contesto ***delle Disposizioni in materia di pacificazione fiscale***, si sono tenuti in data 29/03/2019 e 16/04/2019 due incontri di approfondimento delle questioni e delle criticità di maggior interesse segnalate dai professionisti.

Gli incontri hanno rappresentato un momento importante di confronto ed il percorso avviato è risultato essere, fin da subito, proficuo; in questa sede si forniscono soluzioni alla luce altresì delle Circolari¹ fino ad oggi emanate dall'Agenzia delle Entrate.

Con riguardo alle fattispecie non contemplate dai citati chiarimenti di prassi, si precisa che la Scrivente esprimerà il proprio orientamento sulla base del dettato normativo e della *ratio* che ha ispirato la procedura di Pacificazione fiscale, fatto salvo ogni eventuale e successiva indicazione contraria di prassi.

¹ Circolari n. 6/E del 1 aprile 2019, n. 7/E del 9 aprile 2019 e n.10/E del 15 maggio 2019.

**QUESITI IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI
PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL
D.L. 119/2018**

QUESITO N.1

P.V.C. elevato nei confronti della Società in data 16 febbraio 2018. In data 31 maggio 2018, la Società ha presentato di istanza per attivare la procedura di accertamento con adesione in relazione al P.V.C., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 218/1997.

In data 29 giugno 2018, l'Ufficio ha emesso invito a comparire con quantificazione delle maggiori imposte che sarebbero dovute sulla base dei rilievi contenuti nel P.V.C.

Attualmente la Società e l'Ufficio sono ancora impegnate nella procedura di accertamento con adesione e, non trovando un accordo, la procedura si chiuderà con esito negativo.

L'art. 1, comma 1 del D.L. 119/2018 consente al contribuente di definire il contenuto integrale dei P.V.C. consegnati entro il 24 ottobre 2018 a condizione che, alla predetta data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997.

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2019, ha chiarito che, ai fini della definizione agevolata in parola, "la presentazione da parte del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni di una istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, o di memorie ex articolo 12 delle legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), non preclude la possibilità di accedere alla definizione agevolata di cui si tratta, indipendentemente dalla data di presentazione delle stesse" (cfr. risposta al quesito n. 23).

In senso conforme pare deporre il provvedimento n. 17776/2019, par. 1.4, del 23 gennaio 2019.

RISPOSTA

Nel caso innanzi prospettato, non sembra possibile accedere alla definizione agevolata del P.V.C. atteso che nel caso di specie all'istanza di accertamento con adesione proposta dalla società ha fatto seguito, prima del 24 ottobre 2018, un invito a comparire dell'Ufficio con la quantificazione delle maggiori imposte dovute sulla base dei rilievi contenuti nel P.V.C.

Infatti, l'articolo 1, comma 1, del DL 119/2018 prevede un'unica causa ostativa alla definizione agevolata, rappresentata dalla notifica al contribuente, entro la data di entrata in vigore della norma, di un atto impositivo avente ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale di constatazione. Come chiarito nella circolare n. 7/E del 2019, paragrafo 1.3, costituisce, quindi, causa preclusiva

all'accesso all'istituto la notifica, entro il 24 ottobre 2018, di un avviso di accertamento, di un atto di recupero crediti ovvero di invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997.

QUESITO N.2

PVC consegnato ad una Spa nel luglio 2018 con il recupero di costi indeducibili, per l'esercizio 2013, di euro 100.000,00.

Nel dicembre 2018 l'Agenzia notifica un avviso di accertamento portante il recupero di soli euro 60.000,00 avendo riconosciuti costi per euro 40.000,00 a seguito di documentazione prodotta dalla società nelle more della notifica dell'avviso di accertamento.

Si ritiene che la società possa definire il PVC, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 119/2018, sulla base di euro 60.000,00.

RISPOSTA

Si ritiene corretta la soluzione proposta alla luce di quanto rappresentato dalla circolare n. 7/E del 2019, paragrafo 3.3 *“Le ipotesi eccezionali di rideterminazione degli importi dovuti, a seguito dell'attività di controllo già avviata dagli uffici”*, secondo la quale in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, deve essere attribuita a quest'ultimo la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall'ufficio: *“Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'ufficio abbia notificato al contribuente, dopo il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento o un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del processo verbale di constatazione, ovvero all'ipotesi di emissione di un provvedimento di autotutela parziale con il quale si è provveduto a rideterminare gli importi per effetto di un rilievo elevato nel processo verbale, inizialmente recepito nell'avviso di accertamento (sempre notificato dopo il 24 ottobre 2018) ma che, a seguito degli approfondimenti condotti in sede di riesame, è stato successivamente ritenuto infondato dall'ufficio.*

In queste specifiche particolari ipotesi, ricorrenti quindi esclusivamente nel caso di notifica di un atto con rideterminazione degli importi constatati nel processo verbale successivamente alla data di entrata in vigore della norma, ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 1 del decreto il contribuente può tener conto degli importi risultanti dall'atto formale emesso dall'ufficio.”

QUESITO N.3

PVC consegnato ad una Spa nell'agosto 2018 con un recupero di costi indeducibili per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (Violazioni sostanziali).

Per i medesimi periodi d'imposta vengono constatate irregolarità nella tenuta della contabilità (sanzione di cui all'art. 9 del D. Lgs. 471/1997) e nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi con dati inesatti (sanzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 471/1997).

Per le irregolarità formali, la società intende avvalersi di quanto disposto dall'art. 9 del DL 119/2018 indipendentemente da quanto deciderà per le violazioni sostanziali ex art. 1 del D.L. 119/2018.

RISPOSTA

Si ritiene corretta la soluzione proposta alla luce dei contenuti della circolare n. 7/E del 2019 secondo la quale non rientrano nell'ambito oggettivo della definizione agevolata di cui all'art. 1 del D.L.119/2018 le violazioni formali, ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi. Tali tipologie di violazioni possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 9 (*Irregolarità formali*) del decreto, qualora ricorrano i presupposti richiesti così come individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 62274 del 15 marzo 2019.

QUESITO N.4

PVC consegnato entro il 24 ottobre 2018 con un recupero di imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Il contribuente decide di definire il PVC ai sensi dell'art. 1 del D.L. n.119/2018.

Come potrà essere operata la rivalsa dell'IVA?

RISPOSTA

L'articolo 60, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone che *“Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi”*.

L'istituto della rivalsa attiene, dunque, ad una fase successiva rispetto al perfezionamento della procedura di cui all'art. 1 del DL 119/2018; pertanto si ritiene che l'approfondimento della fattispecie debba essere operato non in questa sede.

QUESITO N.5

Come operano le cause di non punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000 in ipotesi di definizione del PVC?

RISPOSTA

La Circolare n.7/E afferma che la Pace fiscale si ispira, sia in termini di adempimenti, sia per gli effetti di *compliance*, alla disciplina del ravvedimento operoso.

Tuttavia il D.L. 119/2018 non prevede espressamente indicazioni specifiche in merito all'istituto della Pacificazione fiscale in ambito penale; pertanto si ritiene che rientri nei poteri del giudice valutare detta condotta.

QUESITO N.6

Processo verbale di constatazione (PVC) consegnato prima del 24 ottobre 2018 e successiva notifica dell'avviso di accertamento nelle more della definizione agevolata.

a) Nel suddetto avviso di accertamento sono riportati i medesimi rilievi del PVC, evidenziando tuttavia una maggiore pretesa erariale dipendente da un supposto errore di calcolo presente nel processo verbale.

b) Il suddetto avviso di accertamento evidenzia una maggiore pretesa erariale rispetto al PVC non dipendente da meri errori di calcolo.

RISPOSTA

In via preliminare, si evidenzia che i rilievi cristallizzati dai verificatori rappresentano il riferimento imprescindibile per poter aderire all'istituto della definizione dei processi verbali di constatazione.

Nel caso di errore di calcolo la circolare n. 7/E del 2019 dispone al paragrafo 1.1. che: *“La definizione agevolata in esame postula la presenza all'interno del processo verbale di constatazione di risultanze elaborate in maniera compiuta e di elementi sufficientemente idonei a determinare il maggiore imponibile e la maggiore imposta correlata ai rilievi formulati. Presupposto per l'accesso alla definizione agevolata è quindi che, con riferimento alla violazioni constatate definibili, il processo verbale evidenzi un contenuto minimo necessario che consenta al contribuente di determinare autonomamente gli importi da dichiarare e da versare ai fini della procedura di regolarizzazione. Ne deriva che la definizione agevolata è ammessa se nel processo verbale sono constatati rilievi che offrono elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti. Come previsto espressamente dal decreto, si evidenzia nuovamente che il contribuente è tenuto a “definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione”. Non è possibile quindi un riesame critico del verbale volto ad espungere i punti ritenuti infondati. Al contribuente è consentito emendare solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale, che abbiano inciso in particolare sulla quantificazione degli importi dovuti².”*

Al successivo paragrafo.3.3 la medesima circolare prevede che *“anche nei casi in cui l'ufficio abbia avviato successivamente al 24 ottobre 2018 l'ordinaria attività accertativa basata sulle risultanze dell'attività istruttoria esterna, è comunque consentito al contribuente di emendare, con la dichiarazione da presentare ai fini della definizione agevolata, gli eventuali errori, presenti nel processo verbale di constatazione, che l'ufficio ha già provveduto a rettificare, sulla base delle ragioni esposte nel paragrafo 1.1., cui si rinvia. Sebbene, infatti, la definizione agevolata presupponga l'attivazione spontanea del contribuente, chiamato ad autoliquidare le imposte dovute sulla base dei rilievi e degli elementi puntuali ed univoci presenti nel processo verbale, di per sé idonei a*

² Al riguardo si richiamano le indicazioni della circolare n. 22/E del 28 aprile 2003, punto 10.2.

consentire la determinazione delle imposte dovute, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, allo stesso deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall'ufficio.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'ufficio abbia notificato al contribuente, dopo il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento o un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del processo verbale di constatazione, ovvero all'ipotesi di emissione di un provvedimento di autotutela parziale con il quale si è provveduto a rideterminare gli importi per effetto di un rilievo elevato nel processo verbale, inizialmente recepito nell'avviso di accertamento (sempre notificato dopo il 24 ottobre 2018) ma che, a seguito degli approfondimenti condotti in sede di riesame, è stato successivamente ritenuto infondato dall'ufficio.

In queste specifiche particolari ipotesi, ricorrenti quindi esclusivamente nel caso di notifica di un atto con rideterminazione degli importi constatati nel processo verbale successivamente alla data di entrata in vigore della norma, ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 1 del decreto il contribuente può tener conto degli importi risultanti dall'atto formale emesso dall'ufficio.”

Si ritiene pertanto che nel caso sub a) (*accertamento che evidenzia una maggiore pretesa erariale dipendente da un mero errore di calcolo presente nel processo verbale*) il contribuente debba definire il processo verbale sulla base della maggiore pretesa erariale emersa in seguito alla correzione dell'errore di calcolo presente nello stesso.

Nel caso sub b) (*accertamento che evidenzia una maggiore pretesa erariale rispetto al PVC non dipendente da meri errori di calcolo*) si ritiene, invece, che la definizione del processo verbale di constatazione debba essere operata sulle risultanze del medesimo.

Ad esempio: maggiore imposta che emerge dal rilievo del processo verbale di constatazione € 100, con la notifica dell'avviso di accertamento la maggiore imposta è determinata in € 120.

Se i 20 euro di maggior imposta rispetto ai rilevi constatati sono dovuti ad un mero errore di calcolo il contribuente definirà il verbale sulla base di € 120.

Se il maggiore recupero di € 20 non è riconducibile ad un mero errore, il contribuente definirà il verbale su € 100. La differenza potrà essere definita con gli ordinari istituti deflativi o, al contrario, potrà essere oggetto di ricorso.

QUESITO N.7

Processo verbale di constatazione (PVC) consegnato prima del 24 ottobre 2018 contiene precise segnalazioni per anni d'imposta precedenti o successivi a quelli oggetto di verifica.

Il contribuente che definisce il PVC, può aderire al regime premiale anche per gli imponibili e per i periodi d'imposta oggetto di segnalazione?

RISPOSTA

Si ritiene che il contribuente non possa accedere alla procedura sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 1.1 della Circolare n. 7/E del 2019: *“non risulta definibile ai sensi dell’articolo 1 del decreto ogni altro elemento contenuto nel processo verbale, diverso dalle predette violazioni constatate in maniera compiuta e puntuale nei termini sopra esposti. Si tratta delle ipotesi in cui il processo verbale, oltre alla constatazione di violazioni ben individuate o di risultanze che conducono in maniera univoca alla determinazione degli importi da dichiarare e da versare, contiene anche circostanze, fatti o altri elementi, non formalizzati ancora nella constatazione di specifici rilievi e per i quali la relativa sussistenza viene rimessa al vaglio del competente ufficio. La definizione “integrale” dei contenuti del processo verbale non riguarda, quindi, i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie.”*

QUESITI IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 119/2018

QUESITO N.1

A) Ricorso pendente e iscritto presso la CTP competente alla data del 24.10.2018 con udienza fissata per il 21.3.2019.

B) Ricorso pendente alla data del 24.10.2018 con costituzione in giudizio nel dicembre 2018 e con udienza fissata per il 21.3.2019.

Il contribuente decide di partecipare all'udienza.

Si ritiene che in caso di soccombenza nel giudizio, con decisione depositata entro il 31.5.2019, il contribuente possa definire la questione ex art. 6 del DL. 119/2018 con il pagamento del 90% delle maggiori imposte accertate nel caso A e con il pagamento del 100% delle maggiori imposte accertate nel caso B.

RISPOSTA

Le soluzioni prospettate sono corrette. Ai fini del *quantum* dovuto occorre dare rilevanza alla situazione processuale esistente alla data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018)³, risultando quindi ininfluyente, nella fattispecie, la pronuncia di CTP depositata successivamente a tale data. Nel caso sub a) il ricorso, notificato e depositato in CTP alla data del 24/10/2018, può definirsi con il pagamento del 90%; nel caso sub b) il ricorso, notificato ma non ancora depositato in CTP alla data del 24/10/2019, può definirsi con il pagamento del 100%. Cfr. circ. 6/2019 par. 1 e par. 5.1, nonché circ. n. 10/2019 par. 2.1.

³ Sempre che, in linea generale, alla data di presentazione della domanda il rapporto non sia da ritenersi esaurito (es. cassazione senza rinvio).

QUESITO N.2

Ricorso pendente e iscritto presso la CTP alla data del 24.10.2018. L'11.12.2015 la CTP competente decideva di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. Si ritiene che la controversia possa essere definita con il pagamento del 90% delle maggiori imposte accertate.

RISPOSTA

La soluzione proposta è corretta, sussistendo nella fattispecie i presupposti richiesti dall'art. 6. Il ricorso, nel caso in esame, alla data del 24/10 risultava notificato e depositato in CTP senza alcuna pronuncia di merito intercorsa alla stessa data. Cfr. Circ. 10/2019 par.2.2.

QUESITO N.3

E' definibile la lite instaurata avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis, con la quale sono stati iscritti a ruolo esclusivamente sanzioni ed interessi relativi a un tardivo versamento? Sebbene, infatti, da un lato si tratta di un atto di mera riscossione, quindi non impositivo, dall'altro le sanzioni irrogate risultano collegate al tributo, che è stato interamente versato, e quindi definibili (cfr. comma 3). In particolare, le istruzioni al modello specificano che "Le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro tipo di imposizione); sono quindi, escluse dalla definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto unicamente atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento)." Il comma 3 prevede inoltre che: "Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione."

RISPOSTA

La lite instaurata avverso una cartella di pagamento ex art. 36 bis per ritardato versamento contenente esclusivamente sanzioni ex art. 13 D.lgs. 471/1997 ed interessi d'imposta non è suscettibile di definizione ex art. 6, in ragione dell'esclusione dal beneficio delle liti aventi ad oggetto atti di mera riscossione. (Cfr. circ. 6/2019 par. 2.3.5).

La fattispecie non può essere assimilata alle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 6, riguardanti le controversie relative esclusivamente a sanzioni (cfr. circ. 6/2019 par. 5.1.6).

QUESITO N.4

Rientra nelle liti definibili la controversia avente originariamente ad oggetto un atto di recupero di un credito di imposta per indebito utilizzo in compensazione - emesso ex art. 1, comma 421, della L. 30.12.2004, n. 311 - con correlata irrogazione di sanzioni (nella misura del 200% del credito) e proseguita limitatamente alla sola debenza delle sanzioni? Nel caso di specie la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso limitatamente alla non applicabilità delle sanzioni, con conferma della debenza del tributo contestato. Non avendo il contribuente proposto impugnazione incidentale per la parte di propria soccombenza ed avendo provveduto a versare medio tempore il tributo, il giudizio di secondo grado ha avuto ad oggetto unicamente l'irrogazione delle sanzioni. La sentenza di secondo grado ha ritenuto dovute le sanzioni. Il comma 3, secondo capoverso, dell'art. 6 prevede che: "In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione." L'atto di recupero di un credito d'imposta può considerarsi, ai fini della disciplina in oggetto, assimilabile ad un avviso di accertamento e rientrare nella tipologia degli atti oggetto delle liti definibili? La detta lite può essere definita senza versare alcun importo, essendo stato il rapporto relativo al credito di imposta interamente definito mediante versamento?

RISPOSTA

L'atto di recupero di un credito d'imposta è definibile ai fini della disciplina in oggetto in quanto considerato rientrante nel novero degli atti impositivi (cfr. circ. 6/2019 par.2.3).

Si ritiene altresì che la fattispecie prospettata possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 6 posto che, per effetto del giudicato interno formatosi in relazione al tributo e agli interessi, l'oggetto della controversia in CTR riguarda esclusivamente l'irrogazione della sanzione (collegata a un tributo che, nel caso, risulta integralmente versato). La lite è definibile, quindi, senza il pagamento di alcun importo (cfr. circ. 10/2019 par. 2.6).

QUESITO N.5

Un contribuente, in seguito ad un controllo/verifica fiscale, ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/72 e dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, con produzione di tutta la documentazione contabile e fiscale all'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2013, dopo alcuni incontri con il funzionario dell'Ufficio, per i quali sono stati redatti verbali di contraddittorio nel periodo aprile 2017 – luglio 2018, ha definito il contenzioso nel settembre 2018 mediante ravvedimento operoso ai fini dell'imposta IRPEF, come peraltro richiesto specificatamente dall'Agenzia delle Entrate nell'invito al contraddittorio.

L'Agenzia non ha fatto richiesta dell'imposta IRAP sul maggior imponibile concordato ai fini IRPEF. In tal modo veniva definito l'invito al contraddittorio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna. In data 27 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha notificato avviso di accertamento ai fini dell'imposta IRAP per l'importo corrispondente al maggior imponibile accertato ai fini IRPEF, facendo espresso riferimento e richiamo integrale dell'attività e degli atti del precedente procedimento (antecedente il 24 ottobre 2018). Il contribuente ha quindi fatto istanza di accertamento con adesione per l'avviso di accertamento ai fini dell'imposta IRAP e, nel contempo, ha inoltrato richiesta di definire il contenzioso avvalendosi delle disposizioni agevolative del decreto-legge n. 119/2018 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (protocollo n. 17776/2019).

RISPOSTA

Il quesito non rappresenta una fattispecie contenente i presupposti per la definizione delle liti ex art. 6 del D.L. 119/2018.

QUESITO N.6

Contenzioso pendente di una società di persone per IRAP e dei soci ai fini IRPEF.

a) Il giudizio concernente la società è ad un grado diverso in quanto quello sui soci è sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza della società.

Se la società definisce, sono obbligati a definire anche i soci?

b) Ai soci si applicano le percentuali di definizioni della lite corrispondenti al loro grado di giudizio ovvero le percentuali che applica la società, la quale è in un diverso grado di giudizio?

c) Le stesse conclusioni si applicano anche in caso di soci di società di capitali a ristretta base?

RISPOSTA

La circolare n. 6/2019 ha confermato che le controversie instaurate dai soci di società di persone, ai soli fini della definizione, sono da considerarsi autonome tra loro e rispetto alla lite instaurata dalla società (cfr. par. 2.3.7). Pertanto, se la società definisce le imposte di competenza della medesima, i soci non sono obbligati a definire le proprie vertenze. Qualora intendano farlo si applicano le modalità di definizione in base allo stato delle proprie liti. Ciò vale anche per i soci di società a ristretta base.

QUESITO N.7

In pendenza di giudizio, viene richiesta alla Riscossione la rateazione delle somme dovute.

Gli interessi di dilazione si considerano di competenza dell'ente impositore (e dunque rilevano come somme già pagate ai fini della definizione della lite) o si considerano di competenza dell'agente della riscossione (e dunque non rilevano nel conteggio)?


RISPOSTA

Gli interessi per dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate in pendenza di giudizio sono scomputabili dal *quantum* dovuto ai fini della definizione in quanto somme di spettanza dell'ente impositore (cfr. circ. 6/2019 par. 5.2).

Per il Coordinamento degli Ordini dei
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili dell'Emilia Romagna

IL PRESIDENTE IN CARICA

Alessandro Bonazzi



IL DIRETTORE REGIONALE

Rossella Orlandi

